



Cemento, calce, gesso - PMI

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

122 - CONCRETO - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA DEL CEMENTO, DELLA CALCE E SUOI DERIVATI, DEL GESSO E RELATIVI MANUFATTI, DELLE MALTE E DEI MATERIALI DI BASE PER LE COSTRUZIONI

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
12/03/2002 ¹	04/05/2004	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	30% ²	TFR
05/05/2004	31/12/2006	1,2%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,2%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	40% ²	TFR
01/01/2007	29/02/2008	1,2%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,2%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100% ²	TFR
01/03/2008	30/06/2011	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ²⁻³	TFR
01/07/2011	30/06/2012	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ²⁻³	TFR
01/07/2012	30/06/2014	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ²⁻³	TFR
01/07/2014	30/11/2015	1,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ²⁻³	TFR
01/12/2015	31/12/2016	1,7%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ²⁻³	TFR
01/01/2017	30/06/2017	1,8%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ²⁻³	TFR
01/07/2017	ad oggi	1,9%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ²⁻³	TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacite. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

CONCRETO

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
12/03/2002 ¹	ad oggi	2,2%; 3,2%; 4,2%; 6,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	CONCRETO

Destinatari

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

La base imponibile è composta dalla somma di minimo tabellare, ex indennità di contingenza, Edr e indennità di funzione quadri di spettanza di ciascun lavoratore.

VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicithe (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

Lo Statuto di CONCRETO prevede che in caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo a carico dell'impresa e del lavoratore è rapportato al trattamento retributivo spettante al lavoratore.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DALLE PICCOLE E MEDIE AZIENDE ESERCENTI LA PRODUZIONE DEL CEMENTO, DEL FIBRO-CEMENTO, DELLA CALCE E DEL GESSO

Indice:

24/01/2017 CCNL Ipotesi di accordo
18/04/2016 CCNL Accordo di rinnovo
14/07/2014 CCNL Verbale di accordo
05/11/2010 CCNL Accordo di rinnovo
05/05/2004 CCNL Accordo di rinnovo
27/10/1999 CCNL Accordo di rinnovo
20/03/1997 CCNL Accordo di rinnovo
30/09/1994 CCNL Accordo di rinnovo

24/01/2017

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 24/1/2017, tra la CONFAPI ANIEM e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL è stato stipulato il presente accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 14/7/2014 per i dipendenti delle Imprese esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.

La presente ipotesi di accordo decorre dalla data di stipula e scade il 31/12/2018.

Art. 46 Previdenza complementare

...Omissis...

A partire dal 1/1/2017, l'aliquota contributiva a carico dell'azienda è fissata in ragione dell'1,80% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

A partire dal 1/7/2017, l'aliquota contributiva a carico dell'azienda è fissata in ragione dell'1,90% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

Resta inteso che l'aliquota contributiva a carico del lavoratore rimane fissata all'1,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

...Omissis...

Le Parti, nel confermare che il Fondo Fondapi costituisce uno dei punti qualificanti del contratto collettivo nazionale di lavoro piccola industria del cemento, calce, gesso e malte, convengono di costituire entro il 1/2/2017 una "commissione tecnica" composta da sei componenti - tre per la parte datoriale e tre per le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.

Tale organismo, acquisita una idonea conoscenza del quadro di riferimento normativo in tema di sostenibilità economica e finanziaria dei fondi di previdenza complementare, avrà il compito di verificare la fattibilità della creazione di un unico fondo previdenziale che possa includere tutti i settori dei materiali da costruzione, così da ottenere un miglioramento del livello di efficienza gestionale, fermo restando l'invariabilità della qualità delle prestazioni attualmente erogate dal Fondapi.

Entro il 30/9/2017, la Commissione tecnica presenterà alle Parti una proposta anche alla luce di quanto emergerà nel tavolo di consultazione tra la Commissione vigilanza dei fondi pensione *- COVIP, gli esperti di settore e i rappresentanti delle Parti sociali di cui al Disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati, approvato il 7/10/2010 dalla Camera dei Deputati.

18/04/2016

Verbale di accordo

Il giorno 18/4/2016, tra l'ANIEM Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere, l'ANIER Associazione Nazionale Imprese Edili in Rete aderenti a CONFIMI IMPRESA e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, LA FILLEA-CGIL, si è stipulato il seguente accordo per il rinnovo del CCNL 15/7/2014 per i dipendenti delle Imprese esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte. Il presente accordo decorre dalla data di stipula e scade il 31/12/2018.

Art. 61 Previdenza complementare

La contribuzione al Fondo pensione complementare è così ripartita:

A partire dall'1/3/2008:

- le aliquote contributive paritetiche a carico dell'Azienda e del lavoratore sono fissate nell'1,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.;
- 100% dell'accantonamento TFR annualmente maturato nell'anno per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993;
- 40% dell'accantonamento TFR annualmente maturato nell'anno per gli altri lavoratori.

A partire dall'1/7/2011, le aliquote contributive paritetiche a carico dell'Azienda e del lavoratore sono fissate in ragione dell'1,30% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

A partire dall'1/7/2012, le aliquote contributive paritetiche a carico dell'Azienda e del lavoratore sono fissate in ragione dell'1,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

A partire dall'1/7/2014 l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda è fissata in ragione dell'1,50% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

A partire dall'1/12/2015, l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda è fissata in ragione dell'1,70% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

A partire dall'1/7/2016 l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda è fissata in ragione dell'1,80 % della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

A partire dall'1/7/2017, l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda è fissata in ragione dell'1,90% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

Resta inteso che l'aliquota contributiva a carico del lavoratore, rimane fissata all'1,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

Le contribuzioni volontarie versate dai lavoratori continueranno ad essere calcolate sulla retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, ex indennità di contingenza, EDR e indennità di funzione quadri di spettanza di ciascun lavoratore, fermo restando che la materia, di competenza del C.d.A del Fondo, sarà portata all'esame del predetto Consiglio.

Le modifiche delle misure della contribuzione obbligatoria sono stabilite dal CCNL.

Al fine di favorire la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, ai lavoratori membri dell'Assemblea del Fondo le Aziende assicureranno un permesso retribuito individuale di 8 ore per la partecipazione all'Assemblea stessa nonché, a titolo di rimborso spese, il corrispettivo del biglietto di viaggio andata e ritorno in 2a classe in treno. Per i componenti dell'Assemblea provenienti dalle Isole sarà riconosciuta la combinazione nave/treno in seconda classe. L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi di Fondo. Le parti confermano che l'obbligo per l'azienda del versamento della contribuzione prevista dal CCNL è dovuto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti al Fondo.

Le Parti - nel confermare che il Fondo costituisce uno dei punti qualificanti del CCNL pmi del cemento, calce, gesso e malte - convengono di costituire entro il 1/6/2016 una "Commissione tecnica" composta da sei componenti tre per parte datoriale e tre per le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. Tale organismo, acquisita una idonea conoscenza del quadro di riferimento normativo in tema di sostenibilità economica e finanziaria dei fondi di previdenza complementare, avrà il compito di verificare la fattibilità della creazione di un unico Fondo previdenziale che possa includere tutti i settori dei materiali da costruzioni così da ottenere un miglioramento del livello di efficienza gestionale fermo restando l'invariabilità della qualità delle prestazioni attualmente erogate dal Fondo.

Entro il 30/10/2016 la "Commissione paritetica" presenterà alle Parti una proposta anche alla luce di quanto emergerà nel tavolo di consultazione tra la Commissione vigilanza dei Fondi pensione - COVIP, esperti di settore e rappresentanti delle Parti sociali di cui al Disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati approvato il 7/10/2010 dall'Assemblea della Camera dei Deputati.

14/07/2014

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 14/7/2014, tra CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, è stato stipulato il presente accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 5/11/2010 per i dipendenti delle Imprese esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte. Il presente verbale di accordo decorre dall'1/1/2013 e scade il 31/12/2015.

Art. 61 Previdenza Complementare

La contribuzione al FONDAPI è così ripartita:

A partire dall'1/3/2008:

- le aliquote contributive paritetiche a carico dell'Azienda e del lavoratore sono fissate nell'1,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.;
- 100% dell'accantonamento TFR annualmente maturato nell'anno per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993;
- 40% dell'accantonamento TFR annualmente maturato nell'anno per gli altri lavoratori.

A partire dall'1/7/2011, le aliquote contributive paritetiche a carico dell'Azienda e del lavoratore sono fissate in ragione dell'1,30% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

A partire dall'1/7/2012, le aliquote contributive paritetiche a carico dell'Azienda e del lavoratore sono fissate in ragione dell'1,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

A partire dall'1/7/2014, l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda è fissata in ragione dell'1,50% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

A partire dall'1/12/2015, l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda è fissata in ragione dell'1,70% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

Resta inteso che l'aliquota contributiva a carico del lavoratore, rimane fissata all'1,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

A partire dall'1/3/2008, la quota di iscrizione, pari a euro 12,91 e dovuta "una tantum" dai lavoratori che si iscrivono al Fondo è posta a carico dell'Azienda di riferimento.

Le contribuzioni volontarie versate dai lavoratori continueranno ad essere calcolate sulla retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, ex indennità di contingenza, EDR e indennità di funzione quadri di spettanza di ciascun lavoratore, fermo restando che la materia, di competenza del C.d.A del Fondo, sarà portata all'esame del predetto Consiglio

Al fine di favorire la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, ai lavoratori membri dell'Assemblea del Fondo, le Aziende assicureranno un permesso retribuito individuale di 8 ore per la partecipazione all'Assemblea stessa nonché, a titolo di rimborso spese, il corrispettivo del biglietto di viaggio andata e ritorno in seconda classe in treno. Per i componenti dell'Assemblea provenienti dalle isole sarà riconosciuta la combinazione nave/treno in seconda classe. L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi del Fondo. Le parti confermano che l'obbligo per l'azienda del versamento della contribuzione prevista dal CCNL è dovuto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti al Fondo.

- Dichiarazione a verbale -

Le Parti si danno reciprocamente atto che nel caso in cui dovesse realizzarsi il progetto di previdenza integrativa del settore delle costruzioni o di filiera le parti si incontreranno per valutare le opportunità offerte da una eventuale armonizzazione degli strumenti previdenziali.

05/11/2010

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 5/11/2010, tra l'ANIEM - Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL, è stato stipulato il presente accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 14/3/2008 per i dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.

Il presente accordo decorre dalla data di stipula e scade il 31/12/2012.

Art. 61 Previdenza Complementare

La contribuzione a FONDAPI è così ripartita a partire dall'1/7/2011:

- le aliquote contributive paritetiche a carico dell'Azienda e del lavoratore sono fissate nell'1,30% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.;
- 100% dell'accantonamento TFR annualmente maturato nell'anno per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993;
- 40% dell'accantonamento TFR annualmente maturato nell'anno per gli altri lavoratori.

A partire dall'1/7/2012 le aliquote contributive paritetiche a carico dell'Azienda e del lavoratore sono fissate in ragione dell'1,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

A partire dall'1/3/2008, la quota di iscrizione, pari a Euro 12,91 e dovuta "una tantum" dai lavoratori che si iscrivono a FONDAPI, è posta a carico dell'Azienda di riferimento.

Le contribuzioni volontarie versate dai lavoratori continueranno ad essere calcolate sulla retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, ex indennità di contingenza, EDR e indennità di funzione quadri di spettanza di ciascun lavoratore, fermo restando che la materia, di competenza del C.d.A. di FONDAPI, sarà portata all'esame del predetto Consiglio.

Le modifiche delle misure della contribuzione minima obbligatoria sono stabilite dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Al fine di favorire la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, ai lavoratori membri dell'Assemblea di FONDAPI le Aziende assicureranno un permesso retribuito individuale di 8 ore per la partecipazione all'Assemblea stessa nonché, a titolo di rimborso spese, il corrispettivo del biglietto di viaggio andata e ritorno in 2.a classe in treno. Per i componenti dell'Assemblea provenienti dalle isole sarà riconosciuta la combinazione nave/treno in seconda classe. L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi di FONDAPI.

Le parti confermano che l'obbligo per l'azienda del versamento della contribuzione prevista dal CCNL è dovuto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti a FONDAPI.

14/03/2008

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 14/3/2008, tra l'ANIEM e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL; è stato stipulato il presente accordo per il rinnovo del CCNL 24/5/2004 per i dipendenti delle Aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.

Il presente accordo decorre, per la parte normativa dall'1/3/2008 al 31/12/2011, per la parte economica dall'1/3/2008 al 31/12/2009.

Art. ___ Previdenza complementare

La contribuzione a FONDAPI è così ripartita a partire dall'1/3/2008:

- le aliquote contributive paritetiche a carico dell'Azienda e del lavoratore sono fissate nell'1,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.;
- 100% dell'accantonamento TFR annualmente maturato nell'anno per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993;
- 40% dell'accantonamento TFR annualmente maturato nell'anno per gli altri lavoratori.

A partire dalla stessa data dell'1/3/2008, la quota di iscrizione, pari a euro 12,91 dovuta "una tantum" dai lavoratori che si iscrivono a FONDAPI, è posta a carico dell'Azienda di riferimento.

Le contribuzioni volontarie versate dai lavoratori continueranno ad essere calcolate sulla retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, ex indennità di contingenza, EDR e indennità di funzione quadri di spettanza di ciascun lavoratore, fermo restando che la materia, di competenza del C.d.A. di FONDAPI, sarà portata all'esame del predetto Consiglio.

Le modifiche delle misure della contribuzione obbligatoria sono stabilite dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Al fine di favorire la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, ai lavoratori membri dell'Assemblea di FONDAPI le Aziende assicureranno un permesso retribuito individuale di 8 ore per la partecipazione all'Assemblea stessa nonché, a titolo di rimborso spese, il corrispettivo del biglietto di viaggio andata e ritorno in 2a classe in treno. Per i componenti dell'Assemblea provenienti dalle Isole sarà riconosciuta la combinazione nave/treno in seconda classe. L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi di FONDAPI.

05/05/2004

Art. ... (Nuovo in disciplina speciale, parte I) Premio di anzianità

A decorrere dal 1 marzo 2004 è istituito un premio di anzianità da riconoscere ai lavoratori appartenenti alla categoria di operaio che abbiano maturato complessivamente, anche in livelli e aree professionali diverse, presso la stessa Azienda – salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art.56 (trasferimenti) – i quindici anni di anzianità di servizio.

Tale premio, da corrispondere il mese successivo al compimento del 15° anno di anzianità, sarà pari alla retribuzione mensile (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza ed eventuali scatti periodici di anzianità) e, a scelta del lavoratore, sarà versato al Fondo Pensione CONCRETO ovvero aggiunto al TFR ovvero corrisposto al lavoratore a costo invariato per l'azienda. Nei casi in cui sia intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, è computabile, agli effetti della maturazione al diritto al premio di anzianità, anche il periodo di tempo trascorso in servizio presso la stessa Azienda prima della detta risoluzione, sempre che l'interruzione sia dovuta o al servizio militare di leva (qualora il lavoratore si sia ripresentato in tempo utile dopo il servizio stesso) o non abbia avuto durata superiore ad un anno se dovuta ad altra causa; è ferma in ogni caso la non computabilità del suddetto periodo di assenza dal lavoro.

Ai lavoratori appartenenti alla categoria di operaio in forza al 1.3.2004 sarà riconosciuto, ai fini della maturazione del premio, il 50% dell'anzianità di servizio maturata alla data del 29 febbraio 2004.

Dichiarazione comune

Le parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni di cui sopra non si cumulano con diversi trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale ferme restando, ove esistenti, eventuali condizioni di miglior favore.

Art. ... - Previdenza complementare

Aggiungere all' articolo quanto segue:

1) la quota di utilizzo del TFR per i dipendenti con prima occupazione prima del 28 aprile 1993 (D.Lgs.n.124/93) è elevata dal 30% (di cui all'art. 58 del ccnl 28.7.1999) al 40%;

2) le aliquote contributive paritetiche a carico dei lavoratori e dell'azienda sono fissate nell'1,20% del valore del minimo tabellare, ex indennità di contingenza, EDR e indennità di funzione quadri di spettanza di ciascun lavoratore.

Le parti confermano che l'obbligo per l'azienda del versamento della contribuzione prevista dal C.c.n.l. è dovuto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti al Fondo di Previdenza individuato con accordo tra le parti.

27/10/1999

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La quota di utilizzo del TFR per i dipendenti assunti prima del 28.4.93 (vedi decreto D.lgs. n. 124/93) è elevata dal 18% (di cui all'art. 46, CCNL 30.9.94) al 30%.

(...)

VERBALE DI ACCORDO

tra

ANIEM - Associazione nazionale imprese edili
FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

Premesso:

che nel contratto nazionale di lavoro 30 settembre 1994 e nel verbale di accordo del 20 marzo 1997 è prevista l'istituzione di un Fondo di previdenza integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione del cemento della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti e delle malte nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte di cui alla sfera di applicazione del c.c.n.l. 30 settembre 1994; preso atto degli approfondimenti nel frattempo intervenuti in materia tra ANIEM e le suddette Organizzazioni sindacali;

Si conviene quanto segue:

1. ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL riconoscono il FONDAPI quale Fondo di previdenza complementare del settore;
2. la contribuzione a carico dei lavoratori e delle aziende del settore rispetterà quanto stabilito in materia di contributi e decorrenza dal verbale di accordo del 20 marzo 1997;
3. con riferimento a tutti i lavoratori occupati nel settore, cui è applicabile la normativa relativa al Fondo, verrà riconosciuta una quota "una tantum" per l'istituzione del Fondo stesso pari a lire 2.000 per lavoratore occupato, a carico dell'azienda, come previsto dal protocollo istitutivo di FONDAPI. Tale somma verrà conteggiata e versata al Fondo stesso con la retribuzione del mese di ...;
4. la quota di iscrizione è fissata in lire 22.000.

20/03/1997

Previdenza complementare

Le parti stipulanti il presente accordo costituiranno entro il prossimo mese di giugno una Commissione tecnica paritetica per l'approfondimento del quadro normativo vigente in materia di previdenza complementare e per l'esame delle soluzioni tecniche già adottate in altri settori per la costituzione e la gestione della previdenza complementare a capitalizzazione su base volontaria.

Detta Commissione presenterà un rapporto alle parti stipulanti entro il mese di dicembre 1998.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 67 del c.c.n.l. 30 settembre 1994 anche per quanto concerne la misura di utilizzo del t.f.r., le aziende concorreranno al finanziamento della previdenza complementare nella misura dell'1% ragguagliato al valore del minimo tabellare, contingenza, E.d.r. e indennità di funzione quadri di spettanza dei lavoratori che aderiranno alla previdenza complementare. I lavoratori che abbiano espresso volontà di adesione alla previdenza complementare contribuiranno in pari misura. Gli oneri contributivi a carico di lavoratori e imprese decorreranno dalla effettiva operatività del sistema definito dalle parti.

30/09/1994

Art. 46 Previdenza integrativa volontaria

Le parti assumono l'impegno di procedere, successivamente ad una adeguata riforma del sistema pensionistico e del regime contributivo, alla realizzazione di una tutela previdenziale integrativa volontaria, rispondente alle caratteristiche dei settori cui si applica il presente contratto, verificando tempi, modi e forme di tale realizzazione secondo quanto di seguito previsto.

Le parti provvederanno, successivamente all'emanazione delle necessarie norme di legge e comunque entro due mesi dalla loro entrata in vigore, ad insediare una Commissione tecnica composta da esperti designati in numero paritetico con il compito di esaminare tempi, modi e forme di applicazione ai settori disciplinati dal presente contratto delle disposizioni a quel momento vigenti dalla previdenza integrativa volontaria e di avanzare proposte per la costituzione di un Fondo nazionale a capitalizzazione individuale, alimentato nella prima fase di funzionamento attraverso l'utilizzazione di una quota del trattamento di fine rapporto, che verrà a maturazione dopo la costituzione del Fondo stesso, pari al 18%.

Nella sede negoziale saranno altresì adottate soluzioni per armonizzare la previdenza integrativa volontaria di cui al presente articolo con la disciplina delle Casse di previdenza eventualmente esistenti a livello aziendale escludendo, in ogni caso, qualsiasi sovrapposizione.
